

## **CAPITOLO I -GENERALITA'**

Il presente regolamento è redatto in base all'art. 42 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e si limita a disciplinare l'attività del Consiglio dell'Ordine.

## **CAPITOLO 2 – ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **ART. 2.1 Cariche del Consiglio**

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, iscritto alla sezione A dell'Albo, il Segretario, il Tesoriere.

### **ART. 2.2 Elezione delle cariche del Consiglio**

Il Consiglio dell'Ordine dovrà essere convocato secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n. 169. Nel corso della prima seduta il Consiglio procederà ad eleggere nell'ordine: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere mediante votazione segreta.

### **ART. 2.3 Nomina del vice Presidente**

Il Presidente ha facoltà di nominare all'interno del Consiglio uno o più Vice Presidenti. Il Consiglio prende atto della nomina con apposita delibera. E' facoltà del Presidente revocare la nomina.

### **ART. 2.4 Nomine all'interno del Consiglio**

Il Consiglio nomina tra i Consiglieri, su proposta del Presidente, il Coordinatore della Commissione Parcelle (vedi regolamento parcelle).

Il Consiglio nomina tra i Consiglieri:

- i membri del Consiglio della Consulta,
- i referenti delle Commissioni interne all'Ordine.

Il Consiglio nomina tra gli iscritti:

- i membri effettivo e supplente delle Commissioni della Consulta,
- i rappresentanti delle Commissioni esterne all'Ordine.

I Consiglieri e gli iscritti nominati in tali ruoli o in qualità di responsabili dei rapporti con enti o istituzioni esterne (Università, Regione, Comuni, Stampa ecc.) sono tenuti a relazionare periodicamente al Consiglio in merito allo stato delle relazioni intraprese ed è fatto loro divieto di intraprendere iniziative autonome rispetto al mandato e alle disposizioni del Consiglio.

Tutte le nomine decadono con il Consiglio o per decisione dello stesso.

## **ART. 2.5 – Compiti del Presidente**

Ai sensi dell'art. 38 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 e dell'art. 4 del DPR 8 luglio 2005 n. 169, il Presidente rappresenta legalmente l'Ordine e il Consiglio e coordina i lavori del Consiglio e delle Assemblee. Il Presidente deve periodicamente informare il Consiglio del suo operato.

## **ART. 2.6 – Compiti del Vice Presidente**

Il Vice Presidente – o in assenza di mandato il Consigliere anziano per iscrizione all'albo (ai sensi dell'art. 38 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537) - sostituisce il Presidente in caso di dichiarata assenza nell'ordinaria gestione amministrativa e di rappresentanza dell'Ordine.

Il Vice Presidente svolge il suo ruolo in un clima di collaborazione fattiva con il Presidente per favorire e migliorare l'attività del Consiglio.

## **ART. 2.7 – Compiti del Segretario**

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 39 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Segretario:

- ricevere le domande di iscrizione nell'Albo,
- redigere i verbali delle sedute e le deliberazioni consiliari, eccetto quelle relative ai giudizi disciplinari, che saranno compilate dai relatori;
- tenere i registri prescritti dal Consiglio,
- curare la corrispondenza;
- autenticare le copie delle deliberazioni dell'Ordine e del Consiglio;
- avere in consegna l'archivio e la biblioteca.

In assenza del Segretario alle sedute del Consiglio ne fa le veci il Consigliere che fra i presenti risulti il meno anziano per iscrizione all'Albo (art. 39 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537).

## **ART. 2.8 – Compiti del Tesoriere**

In conformità agli obblighi previsti dell'art. 40 del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 è compito del Tesoriere:

- a) essere responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'Ordine;
- b) coordinare e dirigere il personale dipendente dell'Ordine, provvedendo agli adempimenti connessi ai rapporti lavorativi in essere;
- c) riscuotere il contributo annuale fissato dal Consiglio;
- d) riscuotere ogni contributo dovuto all'Ordine;
- e) pagare i mandati firmati dal presidente e controfirmati dal segretario;
- f) tenere tutti i registri contabili a norma di legge;

- g) tenere aggiornato l'inventario dei beni dell'Ordine;
- h) provvedere alla stesura del conto consuntivo e del bilancio preventivo.

In caso di necessità, il Consiglio designa un consigliere per sostituire il Tesoriere.

### **ART. 2.9 – Compiti del Consiglio (Art. 37 R.D. n. 2537 del 23.10.1925)**

Il Consiglio dell'Ordine

- a) vigila sul mantenimento della disciplina fra gli iscritti affinché il loro compito venga adempiuto con probità e diligenza;
- b) prende provvedimenti disciplinari;
- c) cura che siano repressi l'uso abusivo del titolo di ingegnere e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all'autorità giudiziaria;
- d) determina il contributo annuale da corrispondere da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine ed eventualmente per il funzionamento della Commissione Centrale, nonché le modalità di pagamento del contributo;
- e) compila ogni triennio la tariffa professionale, la quale, in mancanza di speciali accordi, s'intende accettata dalle parti e ha valore per tutte le prestazioni degli iscritti all'Ordine;
- f) dà i pareri che fossero richiesti dalle pubbliche amministrazioni su argomenti attinenti alla professione di ingegnere.

## **CAPITOLO 3 -ATTIVITA' DEL CONSIGLIO**

### **ART. 3.1 – Convocazione**

Le riunioni del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente (in sua assenza è presieduto dal vice Presidente, o in assenza di questi dal Consigliere che fra i presenti risulti il più anziano per l'iscrizione all'Albo). Le convocazioni sono trasmesse ai Consiglieri con avviso contenente l'Ordine del Giorno, spedito per posta, per fax o per posta elettronica certificata almeno sette giorni prima della data della riunione. Nella lettera di convocazione verranno indicati la data, l'orario di inizio e l'orario di ultimazione della seduta. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, fax o posta elettronica certificata spedita almeno 24 ore prima di quella di inizio della riunione.

Il Consiglio si aduna ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno  $\frac{1}{4}$  dei consiglieri.

### **ART. 3.2 - Ordine del Giorno**

L'Ordine del Giorno della seduta di Consiglio è predisposto dal Presidente che esamina le eventuali richieste dei Consiglieri e degli iscritti, lo stesso dovrà contenere una chiara definizione dei vari punti.

Su richiesta di almeno  $\frac{1}{4}$  dei Consiglieri il Presidente è tenuto ad inserire l'argomento all'ordine del giorno nel primo Consiglio utile e comunque entro 30 gg. dalla richiesta, salvo casi di urgenza. L'Ordine del Giorno è pubblico ed esposto in bacheca presso la sede dell'Ordine, alla convocazione della seduta.

Le modifiche e/o le integrazioni all'Ordine del Giorno possono essere apportate, con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti, anche durante lo svolgimento del Consiglio a condizione che siano presenti tutti i Consiglieri

Nel caso non siano presenti tutti i Consiglieri è ammessa, in apertura della seduta, la modifica della sequenza dei punti, attraverso voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

Comunicazioni dei Consiglieri, varie ed eventuali non possono essere sottoposte a delibera.

### **ART. 3.3 - Validità delle sedute**

Il Consiglio è valido con la presenza di un numero pari alla metà più uno dei membri. Il numero legale deve essere raggiunto entro  $\frac{1}{2}$  ora dall'orario stabilito per la convocazione; se questo non viene raggiunto la seduta è dichiarata deserta.

### **ART. 3.4 – Attività**

Il Consiglio lavora collegialmente.

I Consiglieri possono venire incaricati dal Consiglio di preparare e istruire pratiche o esaminare varie problematiche inerenti la professione.

Il Consiglio segue periodicamente il lavoro dei Consiglieri e delle Commissioni. Il Consiglio nomina il proprio rappresentante nelle Commissioni ed evade tutte le richieste di segnalazione relative alle richieste pervenute.

### **ART. 3.5 – Deliberazioni**

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente. Tutte le votazioni espresse in Consiglio sono palesi escluso quelle:

- a) riguardanti i provvedimenti disciplinari;
- b) determinate da specifica richiesta di  $\frac{1}{3}$  dei Consiglieri e la motivazione di tale richiesta dovrà essere verbalizzata

Le Delibere, salvo espressa diversa determinazione del Consiglio, sono immediatamente esecutive.

Tutte le deliberazioni del Consiglio dovranno riportare:

- il testo;
- il numero dei consiglieri presenti al voto;
- il numero dei voti favorevoli, astenuti e contrari e le eventuali dichiarazioni di voto.

### **ART. 3.6 – Verbali**

I Verbali delle sedute di Consiglio vengono redatti a cura del Segretario, sulla base degli appunti e/o registrazioni effettuati durante la seduta.

I Verbali devono riportare integralmente le deliberazioni di Consiglio comprese le dichiarazioni di voto e i risultati delle votazioni, ed ogni altra dichiarazione che ogni singolo Consigliere richiede esplicitamente venga messa a verbale e in questa forma devono essere approvati entro e non oltre le 2 successive sedute. Quando l'argomento in discussione comporta la valutazione del comportamento e/o della figura di uno o più iscritti, la trattazione e la relativa verbalizzazione sono riservate, salvo specifica richiesta degli interessati ritenuta accoglibile dal Presidente.

I Verbali approvati per la parte non riservata sono consultabili presso la sede dell'Ordine previa esplicita e motivata richiesta.

### **ART. 3.7 – Presenza in Consiglio**

Ai sensi dell'art. 41 della legge 2537/1925, il Consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre adunanze consecutive, è considerato dimissionario. Il Consiglio dell'Ordine provvede alla sua sostituzione in base al comma 5 dell'art. 2 del DPR n° 169 dell'8 luglio 2005 che prevede la nomina del primo dei candidati non eletti iscritto alla medesima sezione dell'Albo.

### **ART. 3.8 – Interventi in Consiglio**

Al fine di trattare tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, allo scopo di fornire a tutti la possibilità di dichiarare la propria posizione, gli interventi dei Consiglieri sono di norma limitati a in minuti 5 (escluso il relatore) per ogni punto all'Ordine del Giorno. Il Presidente può concedere una deroga nel caso di una comprovata necessità o per l'importanza dell'argomento posto in trattazione.

Gli interventi in Consiglio sono limitati agli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

### **ART. 3.9 – Segreto d’ufficio**

I Consiglieri e tutti gli iscritti che, per incarico del Consiglio, hanno accesso alle informazioni riservate, sono tenuti alla massima riservatezza e al rispetto del D.Lgs 196/2003 e successive integrazioni e modifiche.

### **ART. 3.10 – Nomine**

Il Consiglio dell’Ordine per qualsiasi nomina o segnalazione di iscritti per qualsivoglia commissione o incarico, è tenuto a indicare una terna di nominativi, salvo motivate eccezioni.

Il Consiglio provvede alla nomina o segnalazione degli iscritti secondo un meccanismo di turnazione e trasparenza. I colleghi nominati sono pubblicati sul Notiziario dell’Ordine

### **ART. 3.11 – Compensi**

I Consiglieri operano a titolo gratuito e non percepiscono alcun gettone di presenza.

### **ART. 3.12 – Rimborsi spese**

Il Consiglio può decidere di rimborsare le spese vive sostenute dal Presidente, dai Consiglieri e dai Delegati per l’assolvimento dei soli incarichi istituzionali o preventivamente autorizzati in conformità ad apposita delibera assunta dal Consiglio.

## **CAPITOLO 4 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO**

### **ART. 4.1 Approvazione del Regolamento**

Il presente Regolamento del Consiglio dell’Ordine di Como è stato approvato in seduta di Consiglio con deliberazione del 6 maggio 2010, assunta con voto favorevole della maggioranza qualificata dei Consiglieri. Il presente Regolamento non ha scadenza e la sua abolizione, modificazione o interpretazione deve essere deliberata in seduta di Consiglio dalla maggioranza dei Consiglieri.

### **ART. 4.2 Modifica del Regolamento**

Il presente Regolamento è suscettibile di aggiornamenti e integrazione mediante Delibera di Consiglio, quando le stesse assumano carattere normativo, come già indicato nell’art. 1 del presente Regolamento.

Il presente Regolamento è composto da 4 capitoli e n° 23 articoli.